



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9280 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile/tesoriere dell'Amministrazione Provinciale di Matera, Banca Popolare Pugliese - Società cooperativa per azioni, per i conti giudiziali n. 20089 e n. 21481, relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Vista la relazione unificata n. 154/2025, depositata in data 23/10/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dr.

Nicola Adamo Pepe, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 154/2025, depositata in data 23/10/2025, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, resi dalla convenuta Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. in qualità di agente contabile/tesoriere dell'Amministrazione Provinciale di Matera.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti, evidenziando, tra l'altro:

- che i conti depositati risultavano entrambi privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile;
- che la gestione del servizio di tesoreria era stata formalmente affidata alla Banca Popolare Pugliese solo dal 01/07/2020 (cfr. Determinazione n. 367 del 21 febbraio 2020 e Verbale di verifica straordinaria di Cassa del Collegio dei Revisori del 3 agosto 2020), pur risultando il conto reso per l'intero esercizio 2020 dalla predetta Banca. Non risultava, infatti, che l'avvicendamento con la banca uscente (ossia Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) fosse stato formalizzato in un passaggio di consegne, così verificandosi, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza, una confusione tra le due gestioni;
- che, riguardo al conto n. 21481 per la annualità 2021, il documento di parifica depositato, n.984 del 6 giugno 2022, recante solo la dizione "F.to", non recava evidenza della firma del Responsabile del Servizio 5, Maria Angela Ettorre. Anche la delibera consiliare n. 22 del 16 maggio 2022, di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021 (munita del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario), risultava priva di firma analogica o digitale recante solo la dizione "F.to";
- che trattasi di carenze che precludono la disamina dei conti in questa sede. I suindicati conti non sottoscritti, infatti, risultano privi del requisito formale

minimo per l'imputazione degli stessi ad un qualsivoglia soggetto e, conseguentemente, risultano affetti da nullità (cfr. art. 44 comma 2 c.g.c.);

- che, quanto al conto relativo all'anno 2021, doveva, inoltre, essere considerato che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3, del richiamato D.Lgs. 174/2016, avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica", debitamente sottoscritta. L'assenza di parifica determinava, dunque, l'ulteriore impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura di cui al R.D. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3). A tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con decreto presidenziale del 27 ottobre 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 24 marzo 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con nota prot. 4614 del 3.3.2026 la Provincia di Matera rappresentava, tra l'altro:

- che il conto del tesoriere dell'esercizio 2020 era stato originariamente inviato all'Ente in formato digitalmente sottoscritto, e che in sede di operazioni di salvataggio e estrazione del documento era stato convertito in *file* privo della evidenza della firma digitale. Allegava, comunque, il *file* originariamente

sottoscritto, unitamente alla pec di trasmissione, ai fini della regolarizzazione;

- che, per l'esercizio 2021, il conto del tesoriere era stato trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria e non risultava allo stato disponibile negli archivi informatici la copia del messaggio originario di trasmissione. Con riferimento all'assenza di parifica del conto, si rappresentava che il relativo atto era stato regolarmente sottoscritto e che *«...all'epoca dei fatti, il gestionale in uso all'ente non risultava ancora integrato con procedure di sottoscrizione digitali degli atti, ma l'autenticazione veniva garantita tramite sistema di gestione degli atti con credenziali personalizzate riconducibili esclusivamente al soggetto utilizzatore delle stesse garantendo, al contempo, il transito tracciabile degli atti da un ufficio all'altro e certificando l'imputazione degli stessi al soggetto utilizzatore delle stesse credenziali, come verificabile dallo screen dell'iter del procedimento gestito attraverso il gestionale, allegato»*.

Con la predetta nota, inoltre:

- si provvedeva a trasmettere copie conformi agli originali caricati in piattaforma dell'atto di parifica e della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2021, oltreché copia del verbale datato 31/8/2020 di passaggio di consegne del servizio di tesoreria, *«...attestante la formalizzazione dell'avvicendamento e la consistenza del fondo di cassa alla data del subentro»*;

- si chiedeva di ritenere sanate le carenze formali relative alla parifica e alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto.

4. Con memoria del 4/3/2026 la Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., in qualità di Tesoriere subentrante, evidenziava:

- che il saldo di cassa del conto di Tesoreria al 28/7/2020, risultante dal verbale di passaggio di consegne, era stato riportato, con decorrenza 29/07/2020, nelle

proprie evidenze di procedura come “Fondo iniziale di cassa”;

- che, per il periodo di propria gestione dell'esercizio finanziario 2020 (dal 29/07/2020 al 31/12/2020) e per l'esercizio 2021 la Banca esponente aveva predisposto i relativi elaborati, sottoscritti digitalmente dal procuratore speciale pro tempore della Banca, ed inviati alla Provincia di Matera con pec, rispettivamente, in data 01/02/2021 e in data 01/02/2022.

Si allegavano i predetti conti con report di firma digitale e il verbale di passaggio di consegne.

5. All'odierna pubblica udienza veniva data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del PM, che concordava con le richieste esplicitate nella relazione di irregolarità del Magistrato Relatore.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

7. Nelle concrete fattispecie in esame, si rileva che: entrambi i conti depositati risultano privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile; il conto n. 21481, inoltre, è stato originariamente depositato privo di atto di parificazione, o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente, validamente sottoscritti.

7.1. Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dell'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

7.2. Con riferimento al conto n. 21481, si osserva che la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

7.3. Per le suindicate motivazioni, conseguentemente, il giudizio di conto instaurato con il deposito dei predetti conti deve essere dichiarato improcedibile.

8. Deve, peraltro, essere considerato che in corso di causa, con la memoria del 03/03/2026 l'Amministrazione ha trasmesso il file originario, digitalmente sottoscritto, del conto del tesoriere 2020 (in realtà riguardante il periodo dal 29/07/2020 al 31/12/2020), nonché copia conforme all'originale caricato in piattaforma dell'atto di parifica del conto del tesoriere 2021 e del verbale di formale passaggio di consegne del servizio di tesoreria.

Con memoria del 04.03.2026 la Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., in qualità di Tesoriere subentrante in data 29/07/2020, ha provveduto tra l'altro a ritrasmettere i conti per l'esercizio 2020 (relativamente al periodo di propria gestione) e per l'esercizio 2021 con report di firma digitale.

9. Alla luce di quanto sopra emerso, pertanto, ferma restando, per le suesposte ragioni, l'improcedibilità del presente giudizio, i conti sottoscritti del tesoriere

dell'esercizio 2020 (limitatamente al periodo dal 29/07/2020 al 31/12/2020) e dell'esercizio 2021, con la relativa parifica, dovranno essere iscritti a ruolo con un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data del relativo deposito.

Considerato che, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza, in presenza di un formale passaggio di consegne, non si verifica confusione tra le gestioni, risulta allo stato l'inadempimento dell'obbligo di resa per quanto concerne il periodo dal 01/01/2021 al 28/07/2021 (a quanto consta in atti), e quindi il conto deve essere ancora presentato da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., eventualmente anche a seguito di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.: onde va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ferma restando (nelle more) la possibilità per il contabile di un'autonoma redazione del conto (che dovrà essere parificato ed approvato dall'amministrazione prima della trasmissione a questa Sezione).

10. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile convenuto in giudizio (che aveva, a quanto consta, regolarmente sottoscritto i conti giudiziali) ma ad errori di trasmissione dei file digitalmente sottoscritti dei conti o ad errori di sottoscrizione della parificazione da parte dell'amministrazione, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto tesoriere, onde può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9280, relativo ai conti giudiziali n. 20089 e n. 21481, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, dei conti con la relativa parificazione;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

dott.ssa Agata VASTA